

il 16 giugno**scade il termine per il versamento dell'acconto****La nuova IMU non presenta novità particolari rispetto all'anno 2020****L'unica novità è la nuova riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero (art. 1 comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178****Sono confermate le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.****Il versamento può essere effettuato in acconto (50 % dell'importo DOVUTO) oppure in unica soluzione (100% dell'importo dovuto).**

L'imposta è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dal superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di proprietà.

Novità RESIDENTI ESTERO: Dal 2021, con la Legge di bilancio 2021, Art. 1 comma 48 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per un'anno sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'IMU è applicata nella misura della metà.

ALIQUOTE DA APPLICARE (DELIBERA N. 5 DEL 13/4/2021)

- 0,40%** Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9)
- 0,00%** Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,25%** Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- 0,76%** Fabbricati classificati nella cat. D ad eccezione della categoria D/10
- 0,46%** Unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive, esclusi i fabbricati cat. D (attività artigianali, commerciali, fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista)
- 0,46%** Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
- 0,66%** Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti - aree fabbricabili

Il valore delle aree fabbricabili è stato determinato con D. di G.C. n. 47 30.07.2013
Zona A : 25 € al mq; Zona B: 25 € al mq; Zona C : 2 € al mq

Il Versamento deve essere effettuato con modello F24 - utilizzando i seguenti codici tributo:

tipologia immobile	codice quota comune	codice quota stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	===
Fabbricati rurali strumentali	3913	===
Terreni	3914	===
Aree fabbricabili	3916	===
Altri fabbricati, escluso categoria D	3918	===
Fabbricati ad uso produttivo cat D	===	3925

Il codice del Comune da indicare è F867

il versamento minimo complessivo annuale per cui ciascun soggetto passivo è tenuto al pagamento è pari a € 12,00